



# COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211 - Fax 0522/590243 - P.IVA 00441130358 - Sito Web: [www.comune.albinea.re.it](http://www.comune.albinea.re.it)  
PEC: [albinea@cert.provincia.re.it](mailto:albinea@cert.provincia.re.it)

\*\*\*\*\*

ORDINANZA N. 26

di

19.11.2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PIANO CONTENENTE MISURE ATTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 VALIDO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E LA VENDITA NEI POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO**

## IL SINDACO

**Visto** il D. Lgs. 114/98 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la L.R. 12/1999 e successive modificazioni

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 e successive modificazioni;

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con atto consiliare n. 25 del 26 aprile 2004;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

### **Visti:**

- il D.L. 125/2020;
- il D.L. 33/2020;
- il DPCM del 13 ottobre 2020;
- il DPCM del 18 ottobre 2020;
- il DPCM del 24 ottobre 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;

**Richiamati** i Decreti emanati della Regione Emilia in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

**Richiamata** in particolare l'Ordinanza n. 216 del 12.11 2020 comma a), punto a4. che prevede che sia vietata l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

- a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che prevede l'inserimento della regione Emilia Romagna in zona arancione, sulla base della valutazione dei parametri relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico effettuata dal Comitato tecnico scientifico e dalla Cabina di regia nazionale;

**Considerato** pertanto che alla Regione Emilia Romagna sono applicate le misure di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

**Valutata** l'affluenza complessiva del mercato settimanale che si svolge al lunedì in Piazza Cavicchioni;

**Richiamate** le proprie ordinanze sindacali:

- n. 13 del 17.05.2020
- n. 17 del 15.06.2020;
- n. 19 del 24.07.2020;

**Verificato che** l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio richiede l'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio;

**Ritenuto che** le misure definite nell'ordinanza regionale n. 216 del 12.11 2020 rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nella logica dello svolgimento in sicurezza delle attività del commercio su aree pubbliche in Emilia – Romagna;

**Tenuto conto che,** nel rispetto delle sopracitate disposizioni normative, i mercati settimanali nonché quelli nei posteggi isolati di generi alimentari, costituiscono uno strumento di approvvigionamento anche a prezzi competitivi ed una significativa sopravvivenza economica ed imprenditoriale per gli operatori del settore;

**Verificato che** nel mercato settimanale del lunedì di Piazza Cavicchioni , nel posteggio isolato di Via Grandi e nel posteggio isolato di Piazza Caduti Alleati di Villa Rossi, può essere continuato l'esercizio dell'attività di commercio, apportando le adeguate modifiche e perimetrazione delle aree mercatali, come dagli atti allegati alla presente;

**Ritenuto**, dunque di poter dare corso allo svolgimento del suddetto mercato e della vendita nei posteggi isolati con le indicazioni suddette che consentono le condizioni di sicurezza previste dall'emergenza;

**Visto** l'art. 1 del R.D. 773/31;

**Visto** l'art. 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

1. lo svolgimento del mercato settimanale ricollocando i banchi nell'area individuata nella planimetria allegata che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, nonché nei posteggi isolati fuori mercato;
2. l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus COVID-19:
  - ricollocare, temporaneamente e fino a diversa disposizione nazionale, regionale o comunale, il mercato settimanale in Piazza Cavicchioni, come da planimetria allegata,;
  - sopprimere temporaneamente i posteggi "n. 10" – "n. 11" – "n. *produttore agricolo*", non assegnati in concessione, al fine di attuare un maggiore distanziamento fra i banchi nell'area mercatale;
  - prevedere che, in assenza di un titolare di posteggio, i posteggi vacanti potranno essere assegnati alla spunta secondo le graduatorie in essere senza tener conto del settore (alimentare/non alimentare) a seguito della soppressione temporanea dei posteggi di cui sopra;
  - posizionare transenne nastrate atte ad interdire accessi a Piazza Cavicchioni diversi da quelli consentiti ed autorizzati (da Via Crocioni), perimetrando l'area mercatale;
  - in relazione al rapporto fra l'area complessiva e l'area occupata dai posteggi è fissata un'affluenza massima di 125 persone che consenta il distanziamento sociale di 1 m, con accessi regolamentati e scaglionati differenziando gli accessi in entrata e in uscita e istituendo un senso unico all'interno dell'area stessa;
  - individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 m;
  - l'operatore dovrà provvedere alla pulizia e all'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - obbligo per gli operatori commerciali e per i clienti di utilizzo della mascherina;
  - è ammessa la sola vendita frontale;

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; in alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
  - per gli operatori l'uso dei guanti potrà essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
  - mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 m; il distanziamento interpersonale di almeno 1 m dovrà essere rispettato anche durante le operazioni di carico e scarico;
  - ogni attività all'interno del mercato dovrà rendere disponibile alla clientela il liquido disinfettante per le mani, in particolare all'ingresso del banco e in prossimità dei sistemi di pagamento;
  - in caso di vendita di capi di abbigliamento e di calzature usati è obbligatoria l'igienizzazione degli stessi prima che siano posti in vendita;
  - prevedere, anche da parte degli operatori, idonea cartellonistica con indicazioni atte a garantire il distanziamento dei clienti e il comportamento da tenere all'interno del mercato;
3. la sorveglianza dell'area mercatale da parte di un incaricato del Consorzio Com.RE, Consorzio Operatori Mercati Reggiani COM.RE, con sede in Via Ginzburg 8 a Reggio Emilia;
  4. di distribuire a tutti gli operatori commerciali del mercato settimanale, copia della planimetria e delle regole di comportamento elencate al precedente punto 2 quale "Piano di sicurezza" contenente misure atte a contrastare la diffusione del virus COVID;
  5. di dare atto che nel caso in cui non siano rispettate le misure di sicurezza e di contenimento del Covid -19 di cui sopra, i posteggi – o singoli o dei mercati - verranno sospesi
  6. per ogni altra disposizione si rimanda all'allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" del DPCM del 3.11.2020 nonché alle al Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17.05.2020 e s.m.i.;
  7. di dare atto che con la presente ordinanza vengono abrogate:
    - l'ordinanza n. 13 del 17.05.2020
    - l'ordinanza n. 17 del 15.06.2020;
    - l'ordinanza n. 19 del 24.07.2020;

## **DISPONE**

che nel caso di violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste

dall'art. 4 del D.L. n° 19/2020, in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato l'art.2 del D.L. n° 33/2020 come convertito dalla L. n° 74/2020, con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessoria della chiusura delle stesse fino a 30 giorni;

che ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. n° 285/1982 è prevista la possibilità di pagare in misura ridotta

- entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione con € 280,00,
- dal 6 al 60 giorno dalla contestazione o notificazione della violazione con € 400,00;

che ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area attività produttive.

### **INFORMA CHE**

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, all'Uff. Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Albinea, all'Albo Pretorio nonché inserita sul sito istituzionale del Comune di Albinea.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Prefettura UTG di Reggio Emilia, principali Associazioni di categoria per il commercio su area pubblica, Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Giberti Nico



